

## LA NUOVA LEGGE SULLA FILIAZIONE

La legge n. 219/2012 innova profondamente il diritto della filiazione. Viene sancito il principio dell'unicità dello *status* di figlio ed eliminate le residue differenze esistenti tra figli nati nel e fuori del matrimonio. Conseguentemente viene riconosciuta la parentela naturale, viene abrogata la legittimazione, viene disciplinata unitariamente la responsabilità genitoriale. Alcune modifiche operano con effetto immediato (nuove norme sul riconoscimento anche nel caso di figli nati da relazioni parentali, legittimazione passiva nella dichiarazione giudiziale di paternità, nuovo art. 38 disp. att. c.c.), altre sono materia di delega da attuare entro il 2013. È prevista un'ampia revisione della disciplina dell'accertamento della filiazione, delle azioni di status, dei rapporti tra genitori e figli, delle successioni, dell'adozione del minore.

Partiamo da un'osservazione solo apparentemente banale: se entriamo in una classe elementare e chiediamo come sono le famiglie dei bambini, otteniamo una risposta piuttosto articolata. Alcuni vivono con la mamma ed il papà che sono sposati; altri con la mamma ed il papà che convivono senza essere sposati. Alcuni vivono solo con la mamma, altri solo con il papà. Alcuni vivono con la mamma ed il suo nuovo compagno, altri con il papà e la sua nuova moglie. Alcuni hanno dei fratelli che sono figli del papà e della seconda mamma, altri hanno dei fratelli che sono figli della seconda mamma e del suo primo marito. Alcuni hanno due mamme, altri, invece, due papà. Come è diversa questa classe dalla mia prima elementare. Allora c'era la famiglia, ora ci sono le famiglie e non sempre c'è il matrimonio. Oggi il 23% dei bambini nasce da genitori non sposati.

A partire dal 2 gennaio di quest'anno tutti i figli hanno lo stesso *status*. È eliminata ogni differenza, anche quella, non trascurabile, delle parole per dirlo. **Dal 2 gennaio non ci sono più figli legittimi e naturali ma solo figli.** Viene cancellata dal linguaggio normativo la "terminologia della diversità" sostituendo alle espressioni "figli legittimi" e "figli naturali" l'unico riferimento ai "figli".

Dal codice civile la cancellazione è immediata (art. 1, comma 11), per quanto riguarda la legislazione speciale, si dovrà provvedere con i decreti delegati (art. 2, lett. a).

La riforma del 1975 aveva "quasi" parificato i figli naturali a quelli legittimi, ma non completamente. Se negli anni '70 del secolo scorso quel "quasi" poteva bastare, nel raffronto tra la disciplina riformata e quanto riservato ai figli "illegittimi" dal codice civile del 1942, con il passare del tempo le differenze di trattamento ancora esistenti avevano finito per apparire intollerabili. L'immobilismo della situazione italiana spiccava in un contesto europeo dove, anche su iniziativa della Corte di Strasburgo, l'unicità dello *status* di figlio era una conquista raggiunta da anni.

La nostra Corte costituzionale aveva rimosso residue disparità di trattamento presenti nel codice o nella legislazione speciale, aveva ampliato le possibilità di accertare la filiazione naturale e riscritto la disciplina della prova nel disconoscimento di paternità.

Su alcune questioni è stata tuttavia irremovibile.

Il rapporto tra parenti naturali è stato ancora di recente riguardato come mera relazione fattuale di consanguineità e non come vincolo giuridico di parentela. Il diritto di commutazione ([art. 537 c.c.](#)) è stato ritenuto legittimo in relazione al terzo comma dell'art. 30. È stata confermata l'imprescrittibilità dell'impugnazione del riconoscimento ([art. 263 c.c.](#)), a fronte del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 244 per il disconoscimento di paternità. In questi ambiti la

Corte ha riconosciuto al legislatore spazi di discrezionalità sulle cui modalità di esercizio non ha ritenuto di poter esercitare controlli.

Era dunque necessario l'intervento del legislatore.

La legge contiene alcune disposizioni immediatamente precettive ed un'ampia delega al Governo per riscrivere la disciplina della filiazione alla luce del principio di unicità dello *status*, per rimodellare la potestà in una prospettiva più attuale centrata sulla responsabilità dei genitori; per ridefinire la nozione di abbandono morale e materiale legandola ad una situazione di "provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali".

Si afferma il legame di parentela tra le persone che discendono da uno stesso stipite in ogni ipotesi di filiazione nata nel e fuori del matrimonio. Viene esplicitata (nel nuovo *art. 315 c.c.*) l'unificazione degli *status* e conseguentemente vengono disciplinati in modo unitario diritti e doveri tra genitori e figli (nuovo *art. 315 bis*), ed anche per quel che riguarda i diritti successori, la delega al Governo è per la scrittura di regole coerenti con il principio di unicità degli *status*.

Questa avrebbe potuto essere l'occasione per una revisione più a fondo, da tempo sollecitata, del nostro diritto successorio, specie per quel che riguarda la tutela dei legittimari che appare ormai eccessiva ed il ruolo dell'autonomia privata nel definire gli assetti patrimoniali *post mortem* che, al contrario, appare troppo modesto. Le trasformazioni sociali della famiglia, i cambiamenti demografici, l'aumento delle aspettative di vita, fanno sembrare la nostra disciplina sotto molti aspetti non più adeguata alla presente situazione. Così come avrebbero potuto essere oggetto di revisione le regole sul cognome della famiglia da tempo oggetto di contrastate proposte legislative.

La riforma, tuttavia, circoscrive i propri orizzonti alla modifica della normativa sulla filiazione, scelta probabilmente saggia, dato che un ulteriore ampliamento dell'ambito della discussione non avrebbe consentito di giungere all'approvazione della legge entro il termine della legislatura. Ciò non significa che la riforma delle successioni non sia necessaria e possibile ma ad essa bisognerà lavorare separatamente.

Quanto all'accertamento di *status*, la legge recepisce e razionalizza le principali innovazioni che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha in questi anni apportato alla disciplina del codice, ed attenua alcune differenze pur senza giungere, in alcuni casi, ad eliminarle del tutto (si pensi alle diverse regole per l'impugnazione della paternità nel e fuori del matrimonio).